



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

Nell'adunanza in camera di consiglio del 22 marzo 2011

composta dai magistrati:

dott. Vittorio Zambrano	Presidente, relatore;
dott. Rosario Scalia	Consigliere;
dott. Francesco Alfonso	Consigliere;
dott. Angelo Ferraro	Consigliere;
dott.ssa M.Luisa Romano	Consigliere;
dott.ssa Carmela Mirabella	Consigliere;
dott. Gianluca Braghò	Referendario;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, più volte modificato, da ultimo con la deliberazione delle Sezioni riunite n. 229 dell'11/19 giugno 2008;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la nota n. 7058 del 7 febbraio 2011 con la quale il Sindaco di Roma Capitale ha trasmesso una richiesta di parere alla Sezione Regionale di controllo per il Lazio ai sensi dell'art. 7, comma 8, della citata legge n.131/2003;

Vista l'ordinanza n. 4 in data 21 marzo 2011, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare, tra l'altro, sulla richiesta sopra indicata;

Udito il relatore, Presidente di sezione Vittorio Zambrano;

FATTO

Con nota n. 7058 del 7 febbraio 2011, il Sindaco di Roma Capitale ha inoltrato una richiesta di parere a questa Sezione Regionale di Controllo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nella quale, premesso che:

- Roma Capitale detiene partecipazioni maggioritarie ovvero minoritarie in diverse società di capitale e, a tale titolo, nomina uno o più rappresentanti in seno ai rispettivi Consigli di Amministrazione;
- la materia della composizione e del costo dell'organo amministrativo di società a partecipazione pubblica ha costituito oggetto di diversi e recenti interventi normativi;
- con specifico riferimento ai compensi dei membri dell'organo amministrativo di società integralmente partecipate da Enti locali, l'art. 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (L.F. 2007)

dispone che "Nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore, per il presidente, all'80 per cento e per i componenti al 70 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia, ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo del presente comma";

- i successivi commi prevedono analoga disciplina vincolistica anche per i membri del consiglio di amministrazione delle società a partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali (comma 726) e delle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati (comma 728);
- l'art. 3, comma 44 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (L.F. 2008) prevede che "il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o

- prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate non può superare quello del primo presidente della Corte di Cassazione”;
- con successiva disposizione di legge (comma 52-bis del cit. art. 3 L. n. 244/2007, introdotta dall’art. 4-quater del D.L. 3 giugno 2008, n. 97 convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2008, n. 129) il termine di entrata in vigore della nuova disciplina regolamentare da emanare al riguardo, già fissato al 31 ottobre 2008, è stato differito sino all’entrata in vigore del relativo provvedimento, da emanarsi entro il 31 ottobre 2010;
 - detto provvedimento, emanato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 195 ed entrato in vigore dal 10 dicembre 2010, prevede (art. 4, comma 3) che “i compensi determinati ai sensi dell’art. 2389, terzo comma, codice civile, degli amministratori delle società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e le loro controllate investiti di particolari cariche, non sono assoggettati al rispetto del limite di cui al presente regolamento”;
 - a seguito di specifica richiesta del competente Dipartimento del Comune di Roma Capitale, il Capo di Gabinetto del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, con nota dell’11 gennaio 2011, ha comunicato che “...il compenso dell’amministratore delegato di società totalmente partecipata dall’ente locale non è soggetto ai limiti introdotti dal DPR n. 195 del 5 ottobre 2010”, specificando altresì che “è sufficiente che all’amministratore sia conferito un qualsiasi incarico particolare, qualsiasi delega, perché il limite non si applichi”.

Tutto ciò premesso, il Sindaco di Roma Capitale ha osservato che il complesso quadro normativo sopra richiamato e la successione nel tempo di varie disposizioni, (di legge e regolamentari: n.d.r.), sull'argomento sollevano dubbi interpretativi circa i vigenti limiti quantitativi concernenti i compensi erogabili ex art. 2389, comma 3, codice civile, a favore degli amministratori di società a totale o prevalente partecipazione di enti locali, che siano investiti di particolari cariche.

In particolare, atteso anche che le norme e questioni sollevate afferiscono a principi di coordinamento della finanza pubblica, il Sindaco di Roma Capitale ha chiesto il parere di questa Sezione in ordine al seguente quesito: "se la normativa vincolistica sui compensi degli amministratori delegati di società pubbliche di cui all'art. 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), attuata dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 195, si applichi indistintamente a tutte le società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica, siano esse statali, regionali o comunali, pertanto superando i vincoli specifici di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).

AMMISSIBILITÀ SOGGETTIVA

La richiesta di parere di cui sopra è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "pareri in materia di contabilità pubblica".

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge 131/2003, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ha attribuito alla Corte dei conti.

Al riguardo, la Sezione è chiamata preliminarmente a pronunciarsi sull'ammissibilità della richiesta, con riferimento ai parametri derivanti dalla natura della funzione consultiva prevista dalla normazione sopra indicata.

Con particolare rilievo al profilo soggettivo, concernente l'individuazione dell'organo legittimato a inoltrare le richieste di parere dei comuni, si osserva che il Sindaco, in quanto organo istituzionale di vertice e di rappresentante legale del Comune, ai sensi dell'art. 50 del T.U.E.L., è certamente legittimato a formulare la richiesta di parere in questione, che pertanto deve considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo, benché la stessa non risulti essere stata inoltrata per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali; requisito quest'ultimo richiesto solo "di norma" e non condizionante - secondo l'orientamento costante di questa sezione e la generalità delle pronunce in materia consultiva delle varie sezioni regionali di controllo - la procedibilità delle richieste non inoltrate per il tramite dell'organo sopra citato.

AMMISSIBILITÀ OGGETTIVA

Con riferimento alle condizioni di ammissibilità oggettiva, occorre rilevare che la disposizione contenuta nel comma 8, dell'art. 7 della legge 131/2003 - a tenore della quale le richieste di parere devono vertere sulla

materia della contabilità pubblica - va raccordata con il precedente comma 7, che attribuisce alle Sezioni Regionali della Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il comma 8 prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma, rese esplicite in particolare con l'attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.

Al riguardo, pur essendo stato più volte affermato che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore delle regioni e degli enti locali, e che le attribuzioni consultive si connotano su quelle di controllo, anch'esse conferite dalla legge in funzione collaborativa, è da rammentare che le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento ai sensi dell'art. 17, co. 31 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria della materia della contabilità pubblica, incentrata sul *"sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici"*, da intendersi tuttavia in senso dinamico, anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54, in data 17 novembre 2010).

Il limite della funzione consultiva, come sopra richiamato, fa escludere qualsiasi possibilità d'intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa, ricadente nell'esclusiva competenza dell'autorità

che la svolge o che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali.

Dalle indicate considerazioni consegue che la nozione di contabilità pubblica va conformandosi all'evolversi dell'ordinamento, seguendo anche i nuovi principi di organizzazione delle amministrazioni pubbliche, ivi compresi i moduli organizzatori, di sempre più frequente applicazione, basati sulla costituzione e/o sulla partecipazione delle stesse, e in particolare degli enti locali, al capitale di società commerciali, con effetti differenziati secondo l'ambito di attività.

Ciò posto, si ritiene che il quesito rientri nella materia della contabilità pubblica, sia in quanto attiene alla disciplina di profili gestionali e/o di *governance* delle società partecipate dal Comune, sia in quanto detta disciplina risulta contenuta in due leggi finanziarie ed è di regola finalizzata al contenimento della spesa pubblica, nonché direttamente o indirettamente incidente sugli equilibri di bilancio dell'ente.

Alla luce delle suesposte considerazioni, la richiesta di parere è da ritenersi ammissibile anche sotto il profilo oggettivo e può essere esaminata nel merito.

MERITO

Preliminarmente, la Sezione osserva che, al di là dell'apparente complessità del quadro normativo di riferimento in tema di società partecipate da amministrazioni pubbliche, come delineato dalle disposizioni contenute nelle leggi finanziarie per il 2007 e per il 2008 (ma non solo: basti ricordare,

tra le altre, quelle introdotte dal d.l. n. 112/2008, conv. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), il quesito formulato dal Sindaco di Roma Capitale si può compendiare, in buona sostanza, nel verificare se le norme dettate specificamente per gli enti locali dall'art. 1, commi 725 e ss., della legge n. 296/2006 (L.F. 2007) siano da considerarsi abrogate, *in parte qua*, da quelle sopravvenute introdotte dall'art. 3, commi 44 e ss., della successiva legge finanziaria per il 2008 (L.F. 244/2007) ovvero debbano essere considerate, almeno in parte, con queste incompatibili.

Al proposito converrà ricordare che, ove si propendesse per una interpretazione di natura abrogativa delle norme precedenti, - e segnatamente di quelle contenute nei commi 725 e 726, dell'art. 1, della legge 296/2006 - da parte della sopravvenuta normativa contenuta nell'art. 3, comma 44, della legge 244/2008, ovvero le norme di cui ai sopra citati commi 725 e 726 siano da considerarsi incompatibili con quelle sopravvenute (art. 3, comma 44, della legge 296/2007, come attuate con D.P.R. n. 195/2010) tanto da farle considerare implicitamente come non più operanti (limitatamente a ciò che riguarda la disciplina dei compensi da corrispondere ai membri dei consigli di amministrazione delle società partecipate da enti locali, e in particolare all'amministratore delegato), appare del tutto evidente che a questa ultima fattispecie non si applicherebbe più la disciplina vincolistica specificamente prevista per gli enti locali dai citati commi 725 e 726, art. 1 L. 296/2007, bensì quella recata per la generalità delle società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e loro controllate, di cui al richiamato art. 3, comma 44, come attuata dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n.195 (c.d.

regolamento tetti), così come sembra desumersi dalla citata nota del Ministero per la Pubblica Amministrazione.

Dopo attento e approfondito esame, la Sezione, indipendentemente dagli effetti notevolmente differenziati che ne derivano in ordine alla soluzione del quesito formulato dal Comune di Roma Capitale, è pervenuta alla conclusione che la natura speciale della pregressa normativa contenuta nella Finanziaria del 2007, esaltata dal suo carattere di completezza, riguardante una serie di aspetti gestionali e di *governance* delle società partecipate dagli enti locali - tanto da farne un vero e proprio *corpus* di norme finalizzate, da un lato, al contenimento dei costi delle autonomie locali, dall'altro, a contrastare la diffusione e il proliferare del fenomeno societario presso i suddetti enti, formalmente mirato ad un miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali, ma di fatto pesantemente e negativamente incidente sugli equilibri di bilancio degli enti medesimi - costituisca un ostacolo insormontabile alla sua abrogazione implicita o anche soltanto alla sua ritenuta incompatibilità, perché con essa contrastante, con la sopravvenuta normativa di cui alla Finanziaria 2008.

Ed invero, ritiene la Sezione che la specificità della fattispecie normativa concernente gli enti locali esclude la configurazione di una ipotesi di incompatibilità tra norme, tale da rendere impossibile una loro contemporanea applicazione, tanto più in quanto riguardanti ambiti societari diversi e operanti in settori finanziari diversamente disciplinati dal legislatore primario e dallo stesso legislatore costituzionale. Basti richiamare, in particolare, le diverse discipline vigenti in materia di indebitamento e di copertura dei fabbisogni

finanziari, rispettivamente vigenti per gli enti e le autonomie locali, da un lato, e per lo Stato e altri enti, dall'altro.

Ma sussistono anche elementi di natura testuale a far propendere per la tesi della conservazione in vigore delle norme interessate di cui alla legge n. 296/2007.

Infatti, numerose norme tra quelle introdotte dalla legge finanziaria 2007 (art. 1, commi 718, 725, 726, 727, 728, 729, 731, 732) non solo si riferiscono specificamente alle società totalmente o parzialmente partecipate da enti locali, ma si inseriscono, direttamente o indirettamente, nello stesso testo unico, o quest'ultimo richiamano per individuare il parametro di riferimento cui rapportare la disciplina concreta da adottare per l'attribuzione degli incarichi di amministratore e la quantificazione dei relativi compensi. Detta circostanza induce a ritenere applicabile in materia (cfr. SS.RR. in sede di controllo n. 14/CONTR/11) la clausola di specialità di cui all'art. 1, comma 4 del TUEL che, in ossequio al principio di autonomia degli enti locali, stabilisce che "le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni".

Infine, non può ritenersi senza significato che la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale dei commi 721 e 722, da 725 a 730 e da 733 a 735, dell'art. 1 della citata legge 296/2006, sollevata dalla Regione Veneto e dalla Provincia autonoma di Bolzano, con sentenza 20 maggio 2008, n. 159 - ben dopo quindi l'entrata in vigore delle pretese norme modificative contenute nella successiva legge finanziaria per il 2008 - ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del comma 730, in quanto "...il legislatore statale, vincolando Regioni e

Province autonome all'adozione di misure analitiche e di dettaglio, ne ha compresso illegittimamente l'autonomia finanziaria, esorbitando dal compito di formulare i soli principi fondamentali della materia".

Relativamente agli altri commi censurati, con specifico riguardo ai commi 725, 726, 727 e 728, la Corte Costituzionale ha ritenuto, sì, fondata la questione di legittimità, ma ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "per il territorio della sola Provincia di Bolzano "e, data l'identità delle competenze statutarie, della Provincia di Trento, cui vengono estesi gli effetti della pronuncia.

Se ne deduce che, pur essendo la normativa contenuta nella legge n. 244 del 2008 già in vigore da cinque mesi al momento di emanazione della sentenza, la Corte Costituzionale non solo non si è posta il problema della sua incompatibilità con le censurate norme pregresse, ma ha formulato una serie di considerazioni alla stregua delle quali può affermarsi che la Consulta era ben consapevole della vigenza della specifica normativa dettata per gli enti locali dalla legge n. 296 del 2007. come si desume agevolmente dalle seguenti affermazioni:

- a) "...le disposizioni normative impugnate sono tutte assai particolareggiate ed anche in parte tra loro eterogenee. In effetti, i commi da 725 a 729 contengono una serie di norme del tutto analitiche e strettamente riferite all'ordinamento degli enti locali, mentre i commi 731 e 732 modificano addirittura disposizioni del testo unico sugli enti locali di cui al d.lgs. n. 267 del 2000...";
- b) "I comma da 725 a 729 definiscono in modo analitico il numero complessivo, i compensi e le indennità dei componenti del consiglio di

amministrazione delle società a totale partecipazione di comuni o province o delle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati, non quotate in borsa”;

- c) “Le norme impugnate hanno evidente attinenza sia con l’autonomia finanziaria, sia con i profili organizzativi degli enti locali, posto che esse coinvolgono le modalità con cui tali enti perseguono, quand’anche nelle forme del diritto privato, le proprie finalità istituzionali”;
- d) “...il contenuto dei commi censurati...mette in evidenza il loro stretto rapporto con la legislazione sugli enti locali (in particolare, con il testo unico sugli enti locali, alcune delle cui disposizioni vengono estese o richiamate) , con anche il coinvolgimento nella procedura di cui al comma 729 degli stessi soggetti istituzionali preposti a livello nazionale al settore dell’amministrazione locale”.

Una volta individuata nel *corpus* di norme contenute nella legge finanziaria per il 2007 (L. 27 dicembre 2006, n. 296) la normativa applicabile in tema di compensi da attribuire agli amministratori delle società partecipate dagli enti locali, si può fornire una adeguata risposta al quesito formulato dal Sindaco di Roma Capitale.

Al riguardo, dopo aver precisato che i criteri di individuazione del compenso da attribuire agli amministratori, incluso l’amministratore delegato, delle società partecipate dal suddetto comune non possono essere rinvenuti nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n.195 - la cui disciplina è da ritenere , per i motivi prima richiamati, applicabile nei soli confronti degli amministratori delle società partecipate dallo Stato e dagli altri enti pubblici e società menzionati

all'art. 2, con esclusione quindi degli enti locali - vengono in rilievo i commi da 725 a 728 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che dettano una disciplina differenziata secondo che si tratti degli amministratori di società a totale partecipazione di un singolo ente (Comune o Provincia) ovvero di società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali e società ovvero, ancora, di società mista, ossia partecipata da enti locali e da altri soggetti pubblici e privati.

Nel primo caso, e cioè di società interamente posseduta dall'ente locale, il citato comma 725 - come modificato dall'art. 61, co. 12, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv. dalla L. n. 133/2008 - prevede che "il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione non può essere superiore, per il presidente, al 70% e, per i componenti del consiglio di amministrazione al 60% delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia, ai sensi dell'art. 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

"Resta ferma - stabilisce ancora il comma 725 - la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura ragionevole e proporzionata".

Si potrebbe dubitare che il tetto ai compensi, come sopra individuato dalla norma, sia applicabile anche agli amministratori investiti di particolari compiti o cariche, come l'amministratore delegato, ai sensi dell'art. 2389 codice civile. Con riferimento a tale ultima fattispecie, in adesione all'avviso espresso anche dalla Sezione Regionale di Controllo del Piemonte in del. n. SRCPIE/29/2009 del 20 luglio 2009, il Collegio è dell'avviso che il termine

“onnicomprensivo” si riferisca a qualsiasi compenso percepito in ragione del rapporto societario, sia dal presidente che dagli altri componenti il consiglio di amministrazione, ivi inclusa la remunerazione dell’amministratore delegato.

Relativamente a quest’ultimo, tuttavia, l’onnicomprensività può trovare un temperamento ragionevole, valorizzando la deroga contenuta nel secondo periodo del citato comma 725, laddove si prevede la possibilità di erogare agli amministratori – con implicita ma evidente allusione a quelli investiti di particolari cariche, *in primis* l’amministratore delegato – un compenso aggiuntivo sotto forma però di “indennità di risultato” e “nel solo caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo ... (cit. comma 725, come modificato dall’art. 61, co. 12, D.L. n. 112/2008)”.

Detto compenso aggiuntivo potrà, all’evidenza, essere attribuito soltanto all’atto dell’approvazione del bilancio di esercizio, unico momento in cui potrà essere valutato l’apporto fornito dall’amministratore delegato - e, verosimilmente, dal Presidente se investito di particolari deleghe – al positivo risultato della gestione.

Nella logica del contenimento dei costi, sottesa alla speciale disciplina di cui si discute, sembra alla Sezione che tra i criteri praticabili per la determinazione della remunerazione differenziata dell’amministratore delegato possa farsi rientrare, come è stato evidenziato anche nella citata deliberazione della Sezione regionale di controllo del Piemonte, anche la possibilità di calcolare i compensi complessivamente spettanti ai componenti l’organo di amministrazione, ivi incluso l’amministratore delegato, con l’osservanza dei limiti di cui al comma 725, da erogare poi individualmente in

misura differenziata, sia inferiore sia superiore agli stessi limiti posti dalla legge. Si attuerebbe così, come è stato opportunamente evidenziato nella suddetta deliberazione, "pur nel perseguimento dell'obiettivo di contenimento dei costi delle società pubbliche (e in particolare degli enti locali, che se ne avvalgono prevalentemente quale strumento di esercizio di pubblici servizi: n.d.r.), una logica di ripartizione dell'importo complessivo della remunerazione dell'intero consiglio di amministrazione, che può tener conto anche di particolari cariche o deleghe di poteri".

Non dissimile è il criterio di determinazione dei compensi attribuibili agli amministratori di società sempre a totale partecipazione pubblica, ma di due o più enti locali, laddove assume rilievo la circostanza che "il compenso di cui al comma 725 (come recita il comma 726: n.d.r.) nella misura ivi prevista, va calcolato in percentuale della indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici".

Criteri di più complessa e articolata applicazione presiedono, in applicazione del comma 728, alla determinazione dei compensi attribuibili agli amministratori delle società a partecipazione mista di enti locali, nelle quali i compensi sono suscettibili di maggiorazione in ragione della partecipazione più o meno elevata di soggetti diversi dagli enti locali - non solo privati, deve ritenersi - nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli locali sia pari o superiore al 50 % del capitale, e di due punti percentuali ogni cinque di partecipazione nelle società in cui gli enti

locali abbiano una partecipazione inferiore al 50% del capitale.

Non presenta particolare difficoltà interpretativa, infine, la norma contenuta nel comma 727, che rinvia all'art. 84 del TUEL per ribadire la spettanza, agli amministratori di società degli enti locali, degli emolumenti da detta norma previsti, a titolo di rimborsi spese e indennità di missione, per gli amministratori dei suddetti enti.

Esula dal quesito il profilo soggettivo dei tetti retributivi, e cioè dei percipienti gli emolumenti come sopra definiti. Incidenter tantum, ritiene la Sezione che la materia, in quanto influenzata anche dalla qualità dei rapporti in corso, all'atto del conferimento dell'incarico, con l'ente conferente (ad es., amministratore di ente locale, dirigente di società partecipata, ecc.) vada esaminata e risolta separatamente, sulla base anche della normativa contenuta nel regolamento di attuazione dell'art. 3, comma 44 L.F. 2008, di cui al DPR n. 195 del 2010.

Restano da formulare talune osservazioni conclusive in ordine alla *ratio* ispiratrice delle norme speciali per gli enti locali, che non è solo quella, come si è già avuto modo di sottolineare, del contenimento dei costi, bensì anche di una razionalizzazione del proliferare, presso i suddetti enti, dello strumento societario ben al di là della comprensibile esigenza di perseguimento dell'obiettivo di maggiore efficienza nella resa dei pubblici servizi, spesso con ricadute drammatiche sull'equilibrio di bilancio dell'ente.

Non sfugge alla Sezione che un trattamento così differenziato tra i compensi attribuibili agli amministratori delle società partecipate da enti locali e quelli erogabili invece agli amministratori delle società partecipate dallo Stato e da altri enti pubblici - specialmente alla luce dei criteri di attuazione

dell'art. 3, comma 44, della legge n. 244/2007 (L.F. 2008) adottati dal D.P.R. n. 195 del 5 ottobre 2010 , diventati così labili da indurre a ritenere pressoché vanificata la disciplina vincolistica posta dalla legge originaria – rischia di sollevare delicati profili di disparità, non del tutto giustificabili, ove si considerino talune realtà di fenomeni societari di grande rilievo presso enti locali di dimensioni e importanza come i Comuni di Roma Capitale e di Milano, certamente non inferiori per l'impegno e i requisiti di professionalità richiesti a molte altre società in mano pubblica, nei cui confronti non operano le norme restrittive vigenti per gli enti locali. Trattasi peraltro di problematica che non pertiene alla sede consultiva della Corte dei conti, essendo la stessa riservata alle valutazioni di opportunità di eventuali iniziative da assumersi al riguardo da parte degli enti interessati.

P. Q. M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione.

IL PRESIDENTE, relatore ed estensore

f.to (dott. Vittorio Zambrano)

Depositato in Segreteria il 30 marzo 2011

Il Direttore del Servizio di Supporto

f.to dott.ssa Chiara Samarelli